

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/01

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01	Consiglio dei Delegati	30.11.2016
01	Aggiornamento MOG per revisione mappatura reati presupposto, integrazione parti speciali e collegamento con PTPC e documentazione GDPR 2016/679	Consiglio dei delegati	29.11.2018
02	Aggiornamento per revisione integrazione documentali, aggiornamento cap. 2, inserimento cap. 11.3	Consiglio dei delegati	17.12.2021

SOMMARIO

1.	I DESTINATARI DEL MODELLO	5
2.	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	6
3.	IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	7
4.	ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	8
5.	PROTOCOLLI DI CONTROLLO	9
6.	CODICE ETICO	10
7.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	11
8.	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	12
9.	ORGANISMO DI VIGILANZA	13
	9.1 <i>Composizione e nomina del presidente e dei componenti</i>	13
	9.2 <i>Requisiti di professionalità e di onorabilità</i>	14
	9.3 <i>Cause di ineleggibilità ed incompatibilità</i>	14
	9.4 <i>Durata in carica e sostituzione dei membri</i>	14
	9.5 <i>Obblighi di diligenza e riservatezza</i>	15
	9.6 <i>Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	15
	9.7 <i>Responsabilità</i>	16
	9.8 <i>Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza</i>	16
	9.9 <i>Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza</i>	16
	9.10 <i>Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza</i>	17
10.	SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI	18
	10.1 <i>Sanzioni per Dipendenti</i>	18
	10.2 <i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i>	18
	10.3 <i>Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali</i>	18
	10.4 <i>Misure nei confronti dei soggetti terzi</i>	19
11.	CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	20
	11.1 <i>Verifiche e controlli sul Modello</i>	20
	11.2 <i>Aggiornamento e adeguamento del Modello</i>	20
	11.3 <i>Documentazione di origine esterna integrata nel Modello</i>	20
12.	DEFINIZIONI	22

PREMESSA

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere, a titolo esemplificativo, i reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati transnazionali, etc.

Per una più ampia ed esaustiva trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 "Reati ex D.lgs. 231/2001".

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere all'Ente un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili all'Ente tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio dell'Ente stesso.

Ne consegue che l'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "Organismo di Vigilanza dell'Ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti ad attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, nonché a formare le Unità Organizzative interessate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il presente modello organizzativo richiama espressamente il Piano di Prevenzione della Corruzione realizzato dall'azienda su orizzonte triennale, a cui si fa specifico rimando per tutte le parti comprese nel Piano Stesso.

In ipotesi di reato commesso dai c.d. "soggetti apicali", l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai modelli;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali stessi.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia; tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei modelli che non può prescindere da una analisi ad hoc dell'operatività dell'ente.

1. I DESTINATARI DEL MODELLO

In linea con le disposizioni del Decreto, il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una unità organizzativa del Consorzio medesimo dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/ per conto/ nell'interesse dell'Ente.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i destinatari del Modello sono:

- gli Organi (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa);
- Collegio dei Revisori legali;
- Dipendenti;
- Soggetti terzi, in particolare: outsourcers, fornitori e partners in genere.

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, il Consorzio, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento dell'attività dell'ente, ha ritenuto conforme alle proprie politiche gestionali procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, le attività che gli Organi ritiene qualificanti il Modello sono di seguito elencate:

- formalizzazione e diffusione all'interno della propria organizzazione dei principi etici sulla base dei quali il Consorzio esercita la propria attività;
- analisi dei processi e declinazione delle attività sensibili "a rischio reato", ovvero sia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative del Consorzio in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- definizione di specifici e concreti protocolli in essere con riferimento alle attività dell'ente "a rischio reato" e individuazione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui il Consorzio entri in contatto;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l'azione;
- definizione dei flussi informativi da/ per l'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è quindi affidato dal Consiglio all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

Il presente Modello risulta composto dai documenti così come elencati all'interno del documento All. 06 Elenco dei documenti, il quale include anche il "Piano di Prevenzione della Corruzione", in conformità alle prescrizioni previste dalla Legge 190/2012 c.d. "Legge Anticorruzione" e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), ed approvato in applicazione della stessa.

3. IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano al Consorzio di beneficiare delle esimenti previste dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei reati, per i conseguenti e relativi risvolti di reputazione ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D.lgs. 231/01, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio si attiene nell'espletamento della propria mission – di cui all'Allegato 2 "Codice Etico";
- consentire al Consorzio, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I paragrafi che seguono contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello ritenuti ineludibili ai fini della efficace implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare agli apicali e a dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà dell'ente a tutti i livelli della struttura organizzativa. Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche del Consorzio, nonché le loro modalità di commissione, sono stati analizzati i diversi processi, con il coinvolgimento della Direzione Generale e dei Responsabili di Area.

L'analisi ha consentito di individuare in quali momenti dell'attività e della operatività dell'ente possono generarsi fattori di rischio; quali siano, dunque, i momenti della vita dell'ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. L'analisi specifica e dettagliata così condotta ha permesso di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi.

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico del Consorzio.

L'identificazione delle attività a rischio, raccolta nell'Allegato 7 "Risks Assesement" si basa, in particolare, su:

- l'identificazione, all'interno dei processi, delle attività a rischio reato;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti e delle figure responsabili che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle "attività sensibili";
- l'individuazione per ogni attività di eventuali procedure di sistema esistenti e l'individuazione del "pericolo conseguente" inteso come ipotetica modalità di realizzazione della condotta illecita;
- l'individuazione del rischio per ogni attività. Il calcolo del rischio deriva dalla frequenza di svolgimento e dai seguenti principi di controllo:
 - lo stato di formalizzazione di una procedura
 - l'assegnazione di ruoli e responsabilità
 - la segregazione dei compiti,
 - la tracciabilità dell'attività svolta/ valore del rispetto delle norme cogenti
 - l'evidenza dei controlli effettuati.

5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

L'identificazione delle attività "a rischio reato" ex D.lgs. 231/01 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi, in particolar modo in quelli "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire:

- regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice Etico;
- regole operative, presenti nella regolamentazione interna; i presidi sono riepilogati nei protocolli di controllo riportati nell'Allegato 4 "Manuale dei Protocolli".

Per ciascun rischio reato sono previste:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività dell'ente nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
 - la "proceduralizzazione" delle attività a rischio reato mediante la definizione di procedure, possibilmente scritte, atte a disciplinare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime e a garantire l'"oggettivazione" dei processi decisionali;
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico – funzionale;
 - il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - l'esistenza di adeguati flussi di reporting;
 - l'esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni dell'ente coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un'adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

6. CODICE ETICO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale dell'ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico definito dal Consorzio, per il quale si rimanda all'Allegato 2 "Codice Etico".

In termini generali tale documento contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti di tutti gli "stakeholders" (Conсорziati, soggetti che prestano attività lavorativa presso il Consorzio, fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

È obiettivo del Consorzio garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti presenti nell'ente che da inserire, sia da parte degli altri Destinatari così come individuati, circa il contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi derivanti dai medesimi.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/ informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati a tutte le risorse presenti nell'ente al momento dell'adozione del medesimo.
- La medesima informazione dovrà essere rivolta ai nuovi assunti e Destinatari in genere, attraverso la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
- un'attività di formazione mirata sui contenuti del Decreto, sull'adozione del Modello Organizzativo e dei successivi aggiornamenti, nonché sui comportamenti da tenere nelle attività sensibili ai rischi reato.

I Destinatari del Modello dovranno documentare la presa visione attraverso gli strumenti che il Consorzio metterà loro a disposizione.

Compito dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio è coordinare l'attività di informazione e vigilare sull'effettivo recepimento dei contenuti formativi ed informativi a detti soggetti veicolati, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

8. RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Il Consorzio, nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

In linea di principio, tali soggetti sono inclusi nel Modello se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi, outsourcers e altri soggetti terzi esterni, l'Ente informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice Etico.

In particolare, nell'ambito di tale informativa, il Consorzio invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento del Consorzio, della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

Il Consorzio richiede, inoltre, alle funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs 231/01.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 *Composizione e nomina del presidente e dei componenti*

Il Decreto 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "Organismo dell'Ente" riportato dall'art 6, comma 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di corporate governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario, valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Il Consiglio dei Delegati provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento delle riunioni collegiali.

Al riguardo è forte convincimento del Consorzio che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzarne la composizione:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - non svolgere compiti operativi;
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento alla Deputazione Amministrativa;
- professionalità intesa come:
 - possedere adeguate competenze specialistiche, sia in tema di compliance 231, sia rispetto alle specifiche aree/funzioni dell'ente maggiormente esposte al rischio reati;
 - essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
 - continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio dei Delegati, deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, formalmente comunicato a tutti i livelli dell'ente, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa del Consorzio, il Consiglio dei Delegati stabilisce che l'Organismo di Vigilanza dell'Ente debba essere un organo collegiale composto da tre membri.

Tale scelta, coerente alle dimensioni organizzative del Consorzio rafforza le regole di corporate governance dell'ente e al contempo garantisce all'Organismo di Vigilanza la presenza di autonomi poteri d'iniziativa e controllo e di professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo può avvalersi, in accordo con la Deputazione Amministrativa, sia dell'ausilio di altre

funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa alla Deputazione Amministrativa la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di composizione, competenze professionali, profilo personale e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/ o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

9.2 *Requisiti di professionalità e di onorabilità*

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui il Consorzio opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato, in particolare in campo ambientale;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà del Consorzio;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati mediante valutazione del Curriculum Vitae di ciascun membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

9.3 *Cause di ineleggibilità ed incompatibilità*

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice dell'ente, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consorzio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio deve revocare il mandato.

9.4 *Durata in carica e sostituzione dei membri*

La permanenza in carica dei componenti ha durata triennale. Il mandato è rinnovabile.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera del Consiglio.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni dell'ente;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.2;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio provvederà a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio dei Revisori legali, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consorzio con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o presentazione diretta al protocollo consortile, con copia conoscenza agli altri componenti ed al Collegio dei Revisori legali.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio dei Delegati provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicurano, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata da un altro membro dell'Organismo al Presidente del Consorzio per gli opportuni provvedimenti.

9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

medesimo e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

9.7 Responsabilità

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti del Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consorzio.

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal successivo paragrafo 10 "Sistema disciplinare e responsabilità contrattuali".

9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio dei Delegati provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, in accordo con la Deputazione Amministrativa.

9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture del Consorzio; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti

dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/ o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate al Consorzio dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In merito alle segnalazioni e alle comunicazioni che le strutture operative devono effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda ad una specifica delibera del medesimo Organismo che viene adottata in materia di flussi di *reporting* nella prima riunione utile.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/ dati/ notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture dell'ente interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto e/o attraverso l'utilizzo della posta elettronica;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, minaccia fisica o psicologica, mobbing o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o di terzi. Le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico e/ o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo trasmette annualmente al Consiglio dei Delegati il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello. Tale relazione, inviata in copia al Collegio dei Revisori legali, di norma dovrà indicare le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc) e i relativi risultati.

L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio dei Revisori legali in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

10. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso ed ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Organismo.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4 lettera b) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa del Consorzio.

Tale sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile), di cui si rimanda all'Allegato 3 "Sistema Disciplinare", è rivolto ai soggetti apicali, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto del Consorzio, prevedendo adeguate "sanzioni" di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/ o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.1 *Sanzioni per Dipendenti*

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l'iter interno.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

10.2 *Misure nei confronti dei Dirigenti*

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure interne, il Consorzio provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra ente e lavoratori con qualifica di dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati la Direzione Generale, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, procederà ad un'idonea istruttoria mirata a valutare l'opportunità di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni in conformità con quanto stabilito dal CCNL Dirigenti.

10.3 *Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali*

In caso di violazione da parte di componenti gli Organi e/o Revisori di quanto prescritto nel Modello adottato, l'OdV informerà l'intero Consiglio e/o Deputazione e il Collegio dei Revisori legali a seconda del soggetto a cui è imputata la violazione.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa tra le quali la convocazione del Consiglio dei Delegati per deliberare la revoca per giusta causa di un deputato, del Presidente o del Vice Presidente.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi

più gravi, perpetrazione di reati.

10.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi con cui il Consorzio possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come anche nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

11. CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

11.1 *Verifiche e controlli sul Modello*

L'Organismo di Vigilanza redige un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

I risultati delle attività di verifica sui rischi ex D. Lgs 231/01, vengono annualmente consolidati al fine di aggiornare la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

11.2 *Aggiornamento e adeguamento del Modello*

Il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita del Consorzio – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà dell'ente/ di processo) ed economica dei fenomeni del Consorzio stesso e non esclusivamente giuridico/ formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia "esimente" solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti e le evoluzioni dell'ente che lo ha adottato.

In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo – qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- adeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello (e delle procedure e "protocolli" adottati).

A tal fine segnala agli Organi l'esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la modalità di divulgazione dei contenuti all'interno del Consorzio e, per quanto necessario, anche all'esterno dello stesso. Quanto precede fermo restando il generale dovere in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

11.3 *Documentazione di origine esterna integrata nel Modello*

Allorché non facenti parte della struttura documentale propria del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, i documenti elencati nel presente paragrafo, sono da considerarsi vincolanti per la corretta determinazione delle regole di condotta applicabili ai soggetti che operano per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, definiti come al capitolo 1 della presente parte generale.

- Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
- Regolamento per la distribuzione delle acque irrigue
- Regolamento del sistema di controllo di gestione
- Regolamento di economato
- Regolamento per l'aggiornamento della banca dati del catasto consortile e per la determinazione dei relativi canoni
- Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 22 c. 1 della L.R. 28/2002
- Regolamento per il funzionamento delle Consulte Territoriali
- Accordo quadro sulle metodologie per la determinazione delle indennità di espropriazione e servitù

I documenti elencati sono da intendersi nella loro ultima revisione, così come deliberati e opportunamente pubblicati sul sito internet del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, secondo le previsioni in materia di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

12. DEFINIZIONI

Aree a rischio	tutte quelle aree in cui opera il Consorzio ed in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.lgs. 231/2001
Codice Etico	definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera il Consorzio.
Collaboratori esterni	comprendono i consulenti, i <i>partners</i> , gli <i>outsourcers</i> ed i fornitori
Consulente	soggetto che agisce per conto e su incarico del Consorzio in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	tutti i soggetti individuati nella specifica sezione del Codice Etico
Dipendenti	soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
D.lgs. 231/2001	il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Fornitori	soggetti che forniscono beni e servizi non professionali per il Consorzio e che non rientrano nella definizione di partner
Esponenti aziendali	consiglieri, deputati, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti del Consorzio
Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Linee Guida	Linee Guida definite da Consorzio per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001
Modello Organizzativo	insieme delle procedure e degli strumenti che il Consorzio ha adottato nella propria organizzazione, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al DLGS 231/2001
Organismo di vigilanza ("O.d.V.")	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento
Partners Outsourcers	controparti contrattuali con cui il Consorzio giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata, principalmente ai fini della fornitura di servizi
Procedura o Protocollo	documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza)

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)	Il P.N.A. è il documento approvato e successivamente aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge 190/2012.
Pubblica amministrazione	l'intera pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Reato	gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal DLGS n. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti
Rischio	potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
Sistema Disciplinare	sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
Soggetti in Posizione Apicale	le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 - lettere a) e b) del DLGS 231/2001)
Soggetti Sottoposti	le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.lgs. 231/01

ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Reati ex D.Lgs. 231/01	Consiglio dei Delegati	30.11.2016
01	Agg. Reati	Consiglio dei Delegati	29.11.2018
02	Agg. Reati	Consiglio dei Delegati	30.06.2021

SOMMARIO

1	PREMESSA	7
2	SOGGETTI	7
3	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	8
	3.1 Articolo 7 c.p. "Reati commessi all'estero"	8
	3.2 Articolo 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero"	8
	3.3 SANZIONI	9
	3.3.1 Le sanzioni pecuniarie	9
	3.3.2 Le sanzioni interdittive.....	9
	3.3.3 La confisca	10
	3.4 IL PERIMETRO	10
4	ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la pubblica amministrazione.....	12
	4.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.P.).....	12
	4.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P.).....	12
	4.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1)	12
	4.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.).....	13
	4.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	13
	4.6 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).....	14
5	ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	15
	5.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).....	15
	5.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).....	16
	5.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).....	16
	5.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).....	16
	5.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).....	16
	5.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).....	16
	5.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).....	17
	5.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).....	17
	5.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).....	17

5.10	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).....	17
5.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).....	17
6	ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata.....	18
6.1	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6).....	18
6.2	Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.).....	18
6.3	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.).....	18
6.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)	18
6.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309).....	19
7	ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	20
7.1	Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità	20
7.2	Corruzione.....	21
7.3	Traffico di Influenze Illecite (art. 346 bis, c.p.).....	23
7.4	Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.).....	23
7.5	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.).....	24
7.6	Abuso d'ufficio (323 c.p.).....	24
8	ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	25
8.1	Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	25
8.2	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.).....	25
8.3	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.).....	25
8.4	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	25
8.5	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.).....	25
8.6	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.).....	26
8.7	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.).....	26
8.8	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.).....	26
8.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	26
8.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	26
9	ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio	28

9.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.).....	28
9.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.).....	28
9.3	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.).....	28
9.4	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.).....	28
9.5	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.).....	28
9.6	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).....	28
9.7	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).....	29
10	ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari.....	30
10.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	30
10.2	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).....	31
10.3	Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.).....	31
10.4	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).....	31
10.5	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).....	32
10.6	Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	32
10.7	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	33
10.8	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).....	33
10.9	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	33
10.10	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	34
10.11	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	34
10.12	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.).....	34
10.13	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	34
10.14	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	35
10.15	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).....	35
10.16	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	35
10.17	Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.).....	36
11	ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	37
12	ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	39
13	ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale.....	40
13.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.).....	40
13.2	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.).....	40
13.3	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.).....	40
13.4	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.).....	41

13.5	Pornografia virtuale (Articolo 600 quater 1).....	41
13.6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.).....	41
13.7	Tratta di persone (Art. 601 c.p.).....	41
13.8	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.).....	41
13.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.).....	41
13.10	Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).....	42
14	ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato	43
14.1	Abuso di informazioni privilegiate	43
14.2	Manipolazione del mercato.....	43
15	ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	44
16	ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	47
16.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	47
16.2	Riciclaggio (art 648 bis c.p.)	47
16.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter).....	48
16.4	Autoriciclaggio (art. 648 ter 1).....	48
16.5	I delitti tributari.....	49
17	ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore ..	50
18	ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	53
19	ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali	54
19.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	55
19.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)	56
19.3	D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)	56
19.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 6) ..	56
19.5	Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2).....	57
19.6	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4).....	57
19.7	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)	57
19.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)	57
19.9	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)	57
19.10	D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5– (Sanzioni).....	58

19.11	Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150.....	58
19.12	Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150.....	59
19.13	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993).....	59
19.14	Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007).....	59
19.15	Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007.....	59
19.16	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).....	59
19.17	Disastro Ambientale - 25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	60
19.18	Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	60
19.19	Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	60
19.20	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.....	60
20	ARTICOLO 25 DUODECIES: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.....	61
21	ARTICOLO 25 TERDECIES: Razzismo e xenofobia.....	62
22	ARTICOLO 25-QUATERDECIES - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	63
	22.1 Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401).....	63
	22.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).	63
23	ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES: Reati tributari.....	64
	23.1 Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, art. 2, c.1 e 2bis d.lgs. 74/2000.....	64
	23.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 3 D.Lgs. 74/2000.....	64
	23.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 8, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000.....	64
	23.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 D.lgs. 74/2000.....	64
	23.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, art. 11 D.lgs. 74/2000.....	64
	23.6 Dichiarazione infedele, art. 4, d.lgs. 74/2000.....	64
	23.7 Omessa dichiarazione, art. 5, d.lgs. 74/2000.....	65
	23.8 Indebita compensazione, art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000.....	65

24	ARTICOLO 25 SEXDIECES: Delitto di contrabbando	66
25	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI.....	68
26	REATI TRANSNAZIONALI	69
27	TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI	70

1 PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell'interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell'ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all'interno dell'Ente di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente stesso.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall'altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

2 SOGGETTI

L'articolo 1 del D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che "le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

- a) tra gli enti forniti di personalità giuridica:
 - a) società di capitali;
 - b) società cooperative;
 - c) fondazioni;
 - d) associazioni riconosciute;
 - e) enti privati e pubblici economici;
 - f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;
- b) tra gli enti privi di personalità giuridica:
 - a) società di persone;
 - b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
 - c) consorzi;
 - d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme "non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.Lgs. 231/2001.

In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. " Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

3.1 ARTICOLO 7 C.P. "REATI COMMESSI ALL'ESTERO"

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

3.2 ARTICOLO 8 C.P. "DELITTO POLITICO COMMESSO ALL'ESTERO"

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

Articolo 9 c.p. "Delitto comune del cittadino all'estero"

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10 c.p. "Delitto comune dello straniero all'estero"

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concesso, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

3.3 SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'ente non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

3.3.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di "quote", appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/01 è "bifasico":

La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;

In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

3.3.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando

l'ente, già condannato commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'ente è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

3.3.3 La confisca

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna dell'ente, ma anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

3.4 IL PERIMETRO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

- Perimetro interno al D.lgs. 231/2001
 - reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica - art. 24 D.Lgs. 231/2001);
 - delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001);
 - delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. 231/01);
 - ipotesi di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
 - falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
 - delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 D. Lgs. 231/01);
 - reati societari previsti dal codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
 - delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs.231/2001);
 - abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
 - delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/01)
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01).
 - Reati ambientali (art 25 undicies D.Lgs. 231/01).
 - Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies D.Lgs. 231/01)

- **Perimetro esterno al D.lgs. 231/2001** (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)
 - i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
 - la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
 - le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

4 ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

4.2 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ARTT. 640 BIS E 316 TER C.P.)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis – "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

4.3 TRUFFA (ART. 640, COMMA 2, N. 1)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 "Truffa"

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o

- l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

4.4 FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 ter - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'art 5 dlgs n. 75/2020 ha esteso il novero dei reati presupposto ex dlgs n.231/2001 sostituendo la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

4.5 FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.).

E' stato inserito nell'articolo 24 del d.lg. 231/2001 il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

4.6 FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (ART. 2 LEGGE 898/1986).

E' stato inserito nell'articolo 24 del d.lg. 231/2001 il delitto di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986). Tale fattispecie punisce chiunque chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5 ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'articolo 7 della Legge 18 Marzo 2008 n. 48 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 i c.d. cyber reati.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da cento a cinquecento quote), sia interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.

In particolare, la norma in esame stabilisce che:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001.

È stata inoltre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 la legge 18 novembre 2019, n. 133, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

La norma delinea diversi reati propri, a dolo specifico, sostanziatisi in falsità ideologiche "rilevanti" ai fini della predetta disciplina extrapenale cui è accessoria, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.

Va evidenziato che il comma 11-bis dell'art. 1 in esame, aggiunto in sede di conversione del d. l. n. 105/2019, inserisce le nuove fattispecie delittuose nel catalogo dei reati presupposto, la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con modifica del comma 3 del suo art. 24-bis, riguardante i "delitti informatici", per cui è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, oltre alle sanzioni interdittive stabilite dalle lett. c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 9. La legge di conversione ha superato l'anomalia che emergeva dal testo del d.l. n. 105/2019, in cui la responsabilità amministrativa degli enti per gli esaminati delitti era autonomamente prevista, ma senza inclusione espressa nel corpo del d.lgs. n. 231/2001.

5.1 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
4. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
5. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri

casi si procede d'ufficio.

5.2 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

5.3 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTURE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

5.4 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

5.5 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)²

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

5.6 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)³

¹ modificato dalla legge 48/2008

² modificato dalla legge 48/2008

³ modificato dalla legge 48/2008

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

5.7 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES C.P.)⁴

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

5.8 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

5.9 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615 QUINQUES C.P.)⁵

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

5.10 DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)⁶

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

5.11 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (640 QUINQUES C.P.)⁷

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

⁴ modificato dalla legge 48/2008

⁵ modificato dalla legge 48/2008

⁶ modificato dalla legge 48/2008

⁷ modificato dalla legge 48/2008

6 ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA⁸

6.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P, COMMA 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

6.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416 BIS C.P)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

6.3 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER C.P)

La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro

6.4 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione

⁸ inserito dall'articolo 2, comma 29 della Legge 15.07.2009 n. 94

da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

6.5 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART 74, TU DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 157, sesto comma, c.p. i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

7 ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

Si tratta di reati interessati dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012, con cui il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

Il 31.01.2019 è entrata in vigore la Legge n. 3/2019 dal titolo "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", definita anche legge "Spazzacorrotti". Tra le norme più significative, con un maggior impatto a livello di tessuto sociale ed economico del paese, vi sono senz'altro quelle volte a contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la PA.

La Legge 3/2019, sulla scorta delle esigenze concrete di contrasto ai fenomeni corruttivi derivanti anche dalla legislazione comunitaria, ha tra le altre cose introdotto delle modifiche al reato di cui all'art. 346 bis, c.p., rubricato "Traffico di influenze illecite".

L'art 5 dlgs n. 75/2020 ha esteso il novero dei reati presupposto ex dlgs n.231/2001 modificando la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la Pubblica amministrazione di:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.).
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (323 c.p.).

7.1 CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Occorre rammentare che la citata Legge n. 190/2012 è intervenuta, rispetto al reato in questione, scindendo la condotta delittuosa, prima prevista nel solo art. 317 c.p., in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater.

In particolare, in precedenza nel reato di concussione era punito "il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Oggi:

- viene punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo *pubblico ufficiale* (non più l'incaricato di pubblico servizio), solo quando *costringe* (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il *pubblico ufficiale* quanto l'*incaricato di pubblico servizio* qualora *inducano* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

Le norme del codice penale sono quindi:

- Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

- Art. 319 quater "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" in G.U. 30 maggio 2015, n. 124 introduce ulteriori

modifiche alle fattispecie di reato contro la PA.

In sintesi:

- **concussione (art. 317 c.p.):** l'incaricato di pubblico servizio torna ad essere, dopo la modifica apportata dalla L. 190/2012, soggetto attivo del reato.
- **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** la pena diviene 1 - 6 anni (in precedenza: da 1 a 5 anni);
- **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):** la pena diviene 6 - 10 anni (in precedenza: da 4 a 8 anni);
- **corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** la pena base diviene 6 - 12 anni (in precedenza da 4 a 10 anni); 6 - 14 anni (in precedenza da 5 a 12 anni) in caso di ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni; 8 - 20 anni (in precedenza da 6 a 20 anni) in caso di ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.):** la pena per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diviene 6 - 10 anni e 6 mesi (in precedenza da 3 a 8 anni).

E' previsto un consistente sconto di pena per chi fornisce prove e aiuta ad individuare i responsabili o a recuperare le somme collegate al reato. La condizione per accedere al patteggiamento (o avvalersi della sospensione condizionale della pena) è la restituzione di quanto acquisito indebitamente.

7.2 CORRUZIONE

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente dell'ente corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore dell'ente medesimo; corruzione passiva allorché un dipendente dell'ente, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse dell'ente ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Anche sul fronte del reato corruttivo è intervenuta la Legge "Anticorruzione" del 2012, a seguito della quale sono oggi puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicisticamente "*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*" e

- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) "*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*".

La modifica, rispetto alla previgente impostazione codicistica, scollega la condotta delittuosa dal compimento di *un atto*, facendo ricorso, invece, ad una formula più ampia.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Ai sensi dell'art. **319 *bis* c.p.** ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. **320 c.p.** ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Art. 319 ter c.c. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- Articolo 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 4) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

7.3 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS, C.P.)

Stabilisce che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La fattispecie di recente introduzione punisce, in particolare, condotte prodromiche alla più grave corruzione, prevedendo una soglia anticipata di tutela penale rispetto a un epilogo corruttivo, il quale presuppone già la lesione del bene giuridico rappresentato dal buon andamento e dall'imparzialità dell'istituzione pubblica: si tratta, pertanto, di una figura residuale rispetto ai delitti di Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di Corruzione in atti giudiziari di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p.

Il "Traffico di influenze illecite" è penalmente rilevante solo quando si trasforma in un mercimonio della posizione: il reato si consuma, cioè, nel momento in cui l'intermediario fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, costituendo la promessa o la dazione l'evento materiale del reato. Quanto all'elemento soggettivo, preme rilevare che il delitto in esame si configura quale reato a dolo generico: ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa, pertanto, è sufficiente l'accettazione del rischio di verifica di esso (c.d. dolo eventuale).

In ultimo, è bene precisare che l'intenzionalità della condotta deve estendersi anche all'elemento di "illiceità speciale" di cui all'avverbio «indebitamente»: è dunque necessaria la consapevolezza che l'interferenza sia illegale e che essa tenda a una distorsione dell'attività amministrativa.

7.4 PECULATO, ESCLUSO IL PECULATO D'USO (ART. 314, COMMA 1, C.P.).

Stabilisce che "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita"

Il peculato è un reato proprio, il soggetto attivo può infatti essere esclusivamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, e di natura plurioffensiva, perché l'interesse tutelato coincide sia con la legalità e l'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione che con il suo patrimonio e quello di terze persone.

La condotta tipica, notevolmente complessa e varia, evidenzia come il reato possa perfezionarsi per mezzo tanto dell'appropriazione che della distrazione dell'oggetto materiale in danno della pubblica amministrazione.

7.5 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (316 C.P.)

Commette tale reato (art. 316 c.p.), il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Può costituire esempio l'esattore delle tasse che trattiene indebitamente per sé la somma eccedente quella risultante dal ruolo, consegnatagli dal contribuente. L'errore del privato deve essere "*spontaneo*", ed il funzionario deve essere in buona fede all'atto del ricevimento della cosa; se l'errore è "*procurato dolosamente*" da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all'art. 317 c.p.

7.6 ABUSO D'UFFICIO (323 C.P.)

L'abuso d'ufficio è un reato contro la pubblica amministrazione che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto".

8 ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO⁹

8.1 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

8.2 FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

8.3 ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

8.4 SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

8.5 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico

⁹ articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 settembre 2001 n. 350 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99

credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

8.6 USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

8.7 CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

8.8 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

8.9 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.10 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della

proprietà intellettuale o industriale.

9 ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio¹⁰

9.1 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

9.2 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

10.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

9.3 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

9.4 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

9.5 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 2 milioni.
2. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
3. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

9.6 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di

¹⁰ articolo aggiunto dall'articolo 15, comma7, della Legge 23.07.2009, n. 99

proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

9.7 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 QUATER C.P.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, comma 2.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

10 ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: REATI SOCIETARI¹¹

10.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)¹²

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622, l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società ad un socio o ad un creditore. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell'ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d'ufficio.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" in G.U. 30 maggio 2015, n. 124, è intervenuta su diversi punti di interesse ai fini del sistema 231.

Il provvedimento in esame, in sintesi:

- innalza le pene previste per alcuni reati contro la P.A. ed il reato di "Associazioni di tipo mafioso" ed interviene sul reato di concussione (reati già richiamati nel D. Lgs. 231/2001);
- reintroduce come delitto il reato di false comunicazioni sociali, c.d. "falso il bilancio", dopo la sostanziale "depenalizzazione" del 2002;
- rende più incisivo il potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'art. 12 della Legge è intervenuto nell'apportare modifiche all'articolo 25 ter, comma 1 del Decreto "*Reati societari*" e riportando le variazioni al reato di "*False comunicazioni sociali*" ex artt. 2621 e 2622 c.c. e l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. "*Fatti di lieve entità*".

Sono previste sanzioni più severe per le società e gli amministratori che falsificano i bilanci.

Infatti, è stata aggravata all'art. 25-ter, la previsione della pena pecuniaria (ora da 200 a 400 quote) per l'ipotesi base di false comunicazioni sociali.

La pena aumenta (da 400 a 600 quote) in caso di società quotate. In caso di applicazione dell'art. 2621 bis c.c. « Fatti di lieve entità », la pena è 100 - 200 quote.

Risultano poi assorbite le variazioni ai reati contro la P.A. ed ai reati associativi, già richiamati nel D.Lgs.

¹¹ articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l'art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'art. 2623 c.c. (inserendo l'art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'art. 2624 c.c. l'art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'art. 2629 bis c.c., ha infine all'art. 39, punto 5, stabilito che " le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate"

¹² articolo modificato dall'art. 30 della legge 262/2005

231/2001.

L'art. 2621 c.c. " *False comunicazioni sociali*" viene così sostituito:

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a cinque anni**.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

10.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)¹³

L'art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate" viene così sostituito:

*« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena **della reclusione da tre a otto anni**.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

10.3 FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621BIS C.C.)¹⁴

Viene introdotto l'art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità":

« Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell' articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

10.4 FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.)¹⁵

Art. 173 bis decreto legislativo 1998, n. 58 (falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei

¹³ articolo modificato dall'art. 30 della legge 262/2005

¹⁴ articolo modificato dall'art. 30 della legge 262/2005

¹⁵ abrogato dall'art. 34 della legge 262/2005 la quale ha inserito l'art. 173 bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 rubricato "falso in prospetto" in vigore dal 12 gennaio 2006

documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Appare doveroso sottolineare che l'espunzione del reato di falso in prospetto dal novero dei reati societari previsti e disciplinati dal codice civile ha di fatto determinato la fuoriuscita della fattispecie dal novero dei reati tassativamente previsti dall'articolo 25 ter D.Lgs. 231/2001.

10.5 FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)¹⁶

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

L'art. 2624 distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

La legge 262/2005 ha affiancato all'art. 2624 c.c. una nuova fattispecie (l'art. 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) relativa alle società con azioni quotate, alle società da queste controllate ed alle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

Art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione".

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

10.6 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)¹⁷

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri

¹⁶ L'art. 35 della legge 262/2005 ha inserito l'art. 174 bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 rubricato "Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione").

¹⁷ modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma)

artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. (impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

10.7 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.).

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626. (indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

10.8 ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE (ART. 2627 C.C.).

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. (illegale ripartizione di utili e riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

10.9 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.).

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte

dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

10.10 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

10.11 FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società..

Articolo 2632 (formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

10.12 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (2633 C.C.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

10.13 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Articolo 2636: Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

10.14 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)¹⁸

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 (aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

10.15 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.)¹⁹

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare, punisce l'Amministratore che:

- a. **non da notizia** – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;
- b. **compie un'operazione della società** – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2629 bis "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

10.16 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)²⁰

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

¹⁸ articolo modificato dalla Legge n. 62 del 2005

¹⁹ inserito dall'art. 31 della legge 262/2005.

²⁰ modificato dagli artt. 15 e 39 della legge 262/2005.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

10.17 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COMMA TERZO C.C.)

La Legge 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "corruzione tra privati", che prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

L'art. 2635 comma 3 riguarda il soggetto corruttore, per cui la responsabilità amministrativa ex d.lgs 231/01 interviene punendo la 'corruzione attiva di privati'.

Trattandosi di reato societario, lo stesso si perfeziona solo quando il soggetto (corrotto) compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocimento. Di fatto il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocimento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635",

il quale contempla il "lato attivo" della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2). In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti.

A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Tuttavia è assolutamente pacifico in dottrina che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui appartiene pure il corrotto qualificato.

L'esempio è agevole: nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Ebbene, non v'è chi non veda che, in ipotesi del genere, l'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc.

È noto che anche una parziale finalità di perseguimento dell'interesse dell'ente sia sufficiente per determinare la configurabilità a suo carico della responsabilità ex d.lg. 231.

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

11 ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico²¹

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25- *quater*, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

²¹ articolo aggiunto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. <omissis>

12 ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI²²

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura pratiche mutilative vietate.

Art. 583 bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

²² articolo aggiunto dall'articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006 , n. 7. il quale ha inserito l'articolo 583 bis del codice penale

13 ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE²³

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600- quater 1.

In relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600 quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- 609-undecies (adescamento di minorenni).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

13.1 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Chiunque esercita su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

13.2 PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

13.3 PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale

²³ articolo aggiunto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge febbraio 2006, n. 38

pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

13.4 DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

13.5 PORNOGRAFIA VIRTUALE (ARTICOLO 600 QUATER 1)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma alla pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

13.6 INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

13.7 TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

13.8 ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

13.9 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa

da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione da svolgere e delle condizioni di lavoro.

13.10 ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609-UNDECIES C.P.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

14 ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: ABUSI DI MERCATO²⁴

Con la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005 n. 62) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e aggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato"
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

14.1 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

14.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

²⁴ articolo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della l 18 aprile 2005, n. 62

15 ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO²⁵

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha introdotto nel Decreto 231/01 l'art. 25-septies che, dopo le modifiche introdotte dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (detto anche "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro"), così come modificato dal Decreto legislativo 106/2009, risulta intitolato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Risulta qui opportuno sottolineare che la legge 123/07 ha introdotto per la prima volta reati di tipo "colposo" nell'alveo di quelli rilevanti per il Decreto, modificando sostanzialmente il profilo di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. Nel campo dei delitti "colposi" dottrina autorevole (segnatamente alle considerazioni rappresentate da Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino, nell'ambito di più Convegni e Seminari dedicati alla L.123/07) considera i membri dell'Organismo di Vigilanza imputabili penalmente se ritenuti corresponsabili del verificarsi di un infortunio (tale da configurare reato di omicidi o lesione), oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa (es. inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti in azienda) che essi (quali membri di un organismo incaricato di vigilare sull'adeguatezza del modello anche rispetto alla sua capacità di prevenire l'infortunio) avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Questa responsabilità è dovuta al fatto che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione devono fare seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione pericolosa.

Di seguito sono riportati gli adempimenti più significativi derivanti dalla normativa in esame:

- Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) (artt. 15 e 28 D.Lgs. 81/08);
- Nelle strutture più articolate e complesse, designazione, da parte del Datore di Lavoro, del Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/08);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (artt. 15, 23 e 47 D.Lgs. 81/08) e designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente (artt. 15, 25 D.Lgs. 81/08);
- Nomina degli incaricati al Primo Soccorso;
- Tenuta della documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (art. 53 D.Lgs.81/08);
- Consegna ed informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 239 D.Lgs. 81/08);
- Adeguamento dei luoghi di lavoro alle misure di prevenzione e protezione e obbligo di manutenzione;
- Attività di informazione e formazione di tutti i dipendenti (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08);
- Riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs. 81/01);
- Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ad opera del committente, da allegare ai contratti di appalto da eseguirsi nelle sue sedi o uffici (art. 26 del D.Lgs. 81/08).

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 ("Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") e 590, comma 3 ("Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") del Codice Penale.

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona.

²⁵ modificato dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 CP sono fattispecie "a condotta libera".

Assume, dunque, rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 CP sono lesioni "gravi":

- quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione, sono lesioni personali "gravissime", quelle da cui derivi:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambi i delitti sono "colposi", vale a dire "contro" l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per "negligenza" la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per "imprudenza" il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;
- per "imperizia" l'inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

Il reato si consuma al verificarsi dell'evento "morte" o "lesione grave o gravissima" causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 cod.civ. ("Tutela delle condizioni di lavoro") ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verificano eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un'eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore.

Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili, con prudente e continua diligenza, che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Particolare rilevanza, tenuto conto del più grave impianto sanzionatorio assegnato (cfr. co. 1 dell'art. 25-septies del Decreto), assumono i casi in cui l'azienda esponga i lavoratori a particolari rischi (es. presenza di amianto) e in presenza di "cantieri temporanei o mobili"; laddove in tali contesti un evento rilevante (morte/lesione) possa essere in qualche modo correlato "causalmente" all'assenza/inadeguata valutazione dei rischi e/o adozione del documento di valutazione dei rischi, il giudice applicherà sempre

il massimo numero di quote (mille).

16 ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO²⁶

L'articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La L. 15 dicembre 2014, n. 186 è da ultimo intervenuta ad introdurre il reato di "autoriciclaggio", nel prevedere il nuovo art. 648-ter 1 del codice penale.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da 200 ad 800 quote, salva l'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni nel qual caso la sanzione applicata è da 400 a 1.000 quote) sia interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto.

16.1 RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

16.2 RICICLAGGIO (ART 648 BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in modi e cioè:

- nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

²⁶ inserito dall'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 21.11.2007 n. 231
novellato dall'art. 3, comma 1 L. 15 dicembre 2014, n. 186

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

16.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648 bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da delitto del danaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

16.4 AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER 1)

E' stato introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 – in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, c.d. collaborazione volontaria - il nuovo articolo del Codice penale (648-ter1) rubricato "Autoriciclaggio" che segue il reato di riciclaggio (648-bis) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter).

La nuova disposizione prevede:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Rispetto alle iniziali proposte legislative, la formulazione approvata non interviene su fattispecie già esistenti ma introduce ex novo una condotta delittuosa.

In precedenza, infatti, i vari disegni di legge erano per lo più volti ad abrogare la locuzione "fuori dai casi di concorso nel reato", nell'art. 648-bis.

È noto infatti che attualmente le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sanzionano non chi ha commesso il delitto da cui provengono i proventi illeciti (c.d. delitto fonte), ma un estraneo a tale illecito il quale, consapevole però della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiega, occulta, etc.

Con l'autoriciclaggio, invece, può commettere il delitto anche chi ha commesso il reato fonte.

La nuova norma si caratterizza, pertanto, da una fattispecie autonoma e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento

al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, a:

- a) impiego
- b) sostituzione,
- c) trasferimento,

in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Unica possibilità di non essere puniti in queste situazioni è la destinazione alla **utilizzazione** o al **godimento personale** del denaro, dei beni o delle altre utilità.

16.5 I DELITTI TRIBUTARI

La norma è diretta essenzialmente a contrastare la commissione dei reati tributari, per quanto connesso e derivante dalle disposizioni di cui al provvedimento di *collaborazione volontaria*.

Per dette fattispecie delittuose, che per la loro natura normalmente producono un **vantaggio economico**, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sicuramente i **proventi derivanti da evasione fiscale** vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria. È necessario, però, come detto, che ricorra anche l'**ostacolo all'identificazione** della loro provenienza.

Si tratta allora di comprendere quale trasferimento o impiego dei soldi provenienti o frutto dell'evasione fiscale ostacoli l'identificazione.

Di norma chi sottrae somme all'erario (non dichiara ricavi) ben difficilmente le deposita sui propri conti: è verosimile allora che il sol fatto di depositarle su conti altrui potrebbe integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma.

Sembra allora verosimile affermare che nelle ipotesi di **ricavi non annotati nelle scritture contabili** (la cui corrispondente imposta evasa superi la soglia di punibilità) con deposito delle somme su conti altrui si integrerebbe la nuova condotta di autoriciclaggio.

Per inciso, appare altrettanto verosimile, invece, che in caso di detenzione sui propri conti delle somme sottratte al fisco ovvero di un loro **utilizzo "trasparente"**, non sussistendo alcun ostacolo, dovrebbe essere **escluso l'autoriciclaggio**. Si pensi ad indebite deduzioni di costi, agli **omessi versamenti di IVA o di ritenute** utilizzate per pagare fornitori piuttosto che dipendenti, etc.

In altre parole se l'impiego del denaro derivante dal reato tributario **risulta direttamente dalle scritture contabili**, a parere di taluna dottrina non dovrebbe essere ravvisabile alcun comportamento adottato per ostacolare l'identificazione della provenienza e quindi dovrebbe **escludersi il reato di autoriciclaggio**.

Vi è poi da valutare la portata della **causa di non punibilità**: la destinazione all'utilizzo personale delle somme in questione.

17 ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE²⁷

- Art. 171 comma 1, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

E' punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- Art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

- Art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,

²⁷ inserito dalla art. 7 lettera c della Legge 23 luglio 2009, n. 99

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- Art. 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque

a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

18 ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria²⁸

Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 6 anni.

²⁸ inserito dall'art. 4 comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 116

19 ARTICOLO 25 UNDECIES: REATI AMBIENTALI

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di

reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

5. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

7. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

I nuovi reati ambientali

Sono in vigore dal 29 maggio 2015 le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale.

I reati delle specie risultano ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare sezione relativa alla materia ambientale.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;

e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).

Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

19.1 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi

o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

19.2 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 BIS C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

19.3 D.LGS 152 /2006 ART. 137 COMMI 2, 3, 5, 11, 13 (SANZIONI PENALI)

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

19.4 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (D.LGS 152/2006 ART. 256 COMMI 1, 3, 6)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
3. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

19.5 BONIFICA DEI SITI (D.LGS 152 /2006 ART. 257 COMMA 1, 2)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

19.6 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (D.LGS 152/2006 ART. 258 COMMA 4)

Chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

19.7 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS 152/2006 ART. 259 COMMA 1)

Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

19.8 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS 152 /2006 ART. 260 COMMA 1, 2)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

19.9 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (D.LGS 152/2006 ART. 260-BIS COMMI 6,7,8)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

19.10D.LGS 152 /2006 ART. 279 COMMA 5– (SANZIONI)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

19.11 ART. 1 LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'*Allegato A* del Reg. medesimo e succ. mod.:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a due anni e dell'ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da Lit. 3 milioni a lire

18 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

19.12 ART. 3 BIS LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

19.13 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE. (ART. 3. COMMA 6 LEGGE 549/1993)

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

19.14 INQUINAMENTO DOLOSO (ART. 8 D.LGS 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

19.15 INQUINAMENTO COLPOSO ART. 9 D.LGS 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

19.16 INQUINAMENTO AMBIENTALE: COMPROMISSIONE O UN DETERIORAMENTO SIGNIFICATIVI E MISURABILI DELLE ACQUE O DELL'ARIA, O DI PORZIONI ESTESE O SIGNIFICATIVE DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO, DI UN ECOSISTEMA, DELLA BIODIVERSITÀ, ANCHE AGRARIA, DELLA FLORA O DELLA FAUNA (25 UNDECIES COMMA 1, LETT. A (REATI AMBIENTALI) ART. INTRODOTTO DALL'ART. 1, LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

19.17 DISASTRO AMBIENTALE - 25 UNDECIES, COMMA 1, LETT.B (REATI AMBIENTALI) ART. INTRODOTTO DALL'ART. 1, LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

19.18 DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE - 25 UNDECIES, COMMA 1, LETT. C (REATI AMBIENTALI) ART. INTRODOTTO DALL'ART. 1, LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

19.19 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - 25 UNDECIES, COMMA 1, LETT.D (REATI AMBIENTALI) ART. INTRODOTTO DALL'ART. 1, LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

19.20 TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ - 25 UNDECIES, COMMA 1, LETT.E (REATI AMBIENTALI) ART. INTRODOTTO DALL'ART. 1, LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

20 ARTICOLO 25 DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, l'ordinamento nazionale è stato adeguato alla direttiva 2009/52/CE, recante norme relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con l'art. 2 del citato decreto viene introdotto l'art. 25-duodecies al D.lgs 231/01, estendendo il catalogo nei reati presupposto alla fattispecie di reato aggravato di cui all'art. 22, comma 12 bis, del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs 22 luglio 1998, n. 286).

Si riporta ora il testo dell'art. 25-duodecies:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

In particolare:

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

"Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato"

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (...).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

- Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma

"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

"3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

21 ARTICOLO 25 TERDECIES: RAZZISMO E XENOFOBIA

In attuazione della Decisione Quadro 2008/913/GAI, finalizzata alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, la Legge Europea 2017 ha disposto l'aggiunta al corpo normativo del Decreto 231 del nuovo art. 25-terdecies, rubricato "razzismo e xenofobia", elevando quindi a reato presupposto quanto previsto all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Con tale disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'articolo 5 della cosiddetta "Legge Europea 2017", al comma secondo prevede che al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies venga inserito l'articolo 25-terdecies, aggiornando inoltre la fattispecie riportando anche il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, art. 604-bis, c.p.).

In particolare:

- L'art 3, comma 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

- L'art 3, comma 3bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

22 ArtICOLO 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2019 e in vigore dal 17/05/2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 comma 1 della succitata legge inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

In particolare:

22.1 - "FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE" (ART. 1 LEGGE 13/12/1989 N. 401)

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».

22.2 - ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA" (ART. 4 LEGGE 13/12/1989 N. 401).

Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce:

- a) Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- b) chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- c) Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- d) Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

e chiunque

- e) partecipi a «giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

23 ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES: REATI TRIBUTARI

Il 24 dicembre 2019 è stato definitivamente approvato il Decreto Fiscale intitolato 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili', che ha introdotto tra i reati ex D.Lgs. 231 i seguenti illeciti tributari in materia di IRES ed IVA:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Nel dettaglio:

23.1 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, ART. 2, C.1 E 2BIS D.LGS. 74/2000

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

23.2 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI, ART. 3 D.LGS. 74/2000

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

23.3 - EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI, ART. 8, COMMI 1 E 2BIS D.LGS. 74/2000

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato

23.4 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI, ART. 10 D.LGS. 74/2000

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

23.5 - SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE, ART. 11 D.LGS. 74/2000

È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva

Il 23 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha inoltre comunicato l'approvazione in via preliminare del decreto legislativo di attuazione della Direttiva PIF europea che, qualora reso definitivo, andrà ad ampliare ulteriormente il novero dei reati tributari ex D. Lgs. 231, includendovi i seguenti reati, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro):

- a) delitti di dichiarazione infedele;
- b) delitti di omessa dichiarazione;
- c) delitti di indebita compensazione.

Nel dettaglio:

23.6 - DICHIARAZIONE INFEDELE, ART. 4, D.LGS. 74/2000

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

23.7 – OMESSA DICHIARAZIONE, ART. 5, D.LGS. 74/2000

È punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila

23.8 – INDEBITA COMPENSAZIONE, ART. 10-QUATER, D.LGS. N. 74/2000

È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

24 ARTICOLO 25 SEXDIECES: IL DELITTO DI CONTRABBANDO

Con il d.lgs. n. 75 del 14/07/2020 è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano la direttiva UE 2017/1371 recante norme per "la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", c.d. "direttiva PIF".

Il recepimento della direttiva in commento ha determinato l'introduzione di rilevanti novità nella disciplina concernente la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, quali l'ampliamento delle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, reati corruttivi e tributari.

L'introduzione del nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "contrabbando" che così legge: "In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Nel dettaglio, con specifico riferimento al capo I, rubricato come "contrabbando", le fattispecie contenute all'interno dello stesso avranno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati che seguono siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro, occorre precisare che per contrabbando si intende "la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine":

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come "contravvenzioni ed illeciti amministrativi", le fattispecie contenute all'interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r. 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r. 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r. 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r. 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311 d.p.r. 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312 d.p.r. 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r. 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r. 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r. 43/1973);

- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r. 43/1973).

L'individuazione delle aree di attività all'interno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a rischio di verificazione delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato in quanto, nello specifico, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e la società.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25- sexiesdecies del D.Lgs 231/01 non risultano rilevanti in termini di applicazione, allorché potenziale, per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, stante la gestione locale o al più nazionale, degli acquisti di beni o materiali, incluse le eventuali relative manutenzioni ove previste.

25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che "alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

26 REATI TRANSNAZIONALI

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- d) sia commesso in più di uno Stato;
- e) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- f) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Revo2_2021
---	--	-------------------

27 TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)	24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	100	500			X	X	X	X
2	(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)		100	500			X	X	X	X
3	(Frode nelle pubbliche forniture)		100	500			X	X	X	X
4	(Truffa)		100	500			X	X	X	X
5	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)		100	500			X	X	X	X
6	(Frode informatica),		100	500			X	X	X	X
7	(Violazione e sanzioni)		100	500			X	X	X	X
8	Documenti informatici	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di	100	400			x	x	x	
9	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)		100	500	x	x			x	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
10	(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	100	300		x			x	
11	(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)		100	300		x			x	
12	(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)		100	500	x	x			x	
13	(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)		100	500	x	x			x	
14	(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)		100	400			x	x	x	
15	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)		100	500	x	x			x	
16	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)		100	500	x	x			x	
17	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)		100	500	x	x			x	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
18	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)		100	500	x	x			x	
19	Perimetro di sicurezza cibernetico	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (come modificato dall'art. 1 co 11 bis D. L. 105/2019)	100	300	x	x			x	X
20	(Armi e munizioni comuni da sparo)	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	300	800	x	x	x	x	x	X
21	(Associazione per delinquere)		300	800	x	x	x	x	x	X
22	(Associazione per delinquere)		400	1000	x	x	x	x	x	X
23	(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)		400	1000	x	x	x	x	x	X
24	(Scambio elettorale politico-mafioso) articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.		400	1000	x	x	x	x	x	X
25	(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)		400	1000	x	x	x	x	x	X
26	(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	400	1000	x	x	x	x	x	X	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
27	(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)		400	1000	x	x	x	x	x	X
28	(Peculato)	25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) - Introdotto da D.Lgs. 75/2020	100	200	x	x	x	x	x	X
29	(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)		100	200	x	x	x	x	x	X
30	(Concussione)		300	800	x	x	x	x	x	X
31	(Corruzione per l'esercizio della funzione)		100	200						X
32	(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)		200	600	x	x	x	x	x	X
33	(Circostanze aggravanti)		300	800	x	x	x	x	x	X
34	(Corruzione in atti giudiziari)		200	600	x	x	x	x	x	X
35	(Corruzione in atti giudiziari)		300	800	x	x	x	x	x	X
36	(Induzione indebita a dare o promettere utilità)		300	800	x	x	x	x	x	X
37	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)		200	800						X
38	(Pene per il corruttore) (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	200	600						X	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti	
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
39	(Pene per il corruttore) (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)		200	600	x	x	x	x	x	X	
40	(Pene per il corruttore) IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)		300	800	x	x	x	x	x	X	
41	(Istigazione alla corruzione)		100	200	x	x	x	x	x	X	
42	(Istigazione alla corruzione)		200	600	x	x	x	x	x	X	
43	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)		300	800						X	
44	(Abuso d'ufficio)		100	200	x	x	x	x	x	X	
45	(Traffico di influenze illecite)		100	200						X	
46	(Alterazione di monete)		25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)	100	500	x	x	x	x	x	
47	(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)		[Articolo integrato dalla	500	500	x	x	x	x	x	
48	(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)			100	200						
49	(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)		100	333	x	x	x	x	x	X	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
50	(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	100	500	x	x	x	x	x	
51	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)		100	200						
52	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)		100	300						
53	(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)		100	500	x	x	x	x	x	
54	(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)		100	500	x	x	x	x	x	
55	(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)		300	800	x	x	x	x	x	X
56	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)		100	500	x	x	x	x	x	X
57	(Turbata libertà dell'industria o del commercio)	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	100	500						
58	(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)		100	800	x	x	x	x	x	X
59	(Frodi contro le industrie nazionali)		100	800	x	x	x	x	x	X
60	(Frode nell'esercizio del commercio)		100	500						
61	(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)		100	500						

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
62	(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)		100	500						
63	(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)		100	500						
64	(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)		100	500						
65	(False comunicazioni sociali)	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	200	400						X
66	False comunicazioni sociali delle società quotate)		400	600						X
67	Fatti di lieve entità)		100	200						X
68	(Impedito controllo)		100	180						X
69	(Indebita restituzione di conferimenti)		100	180						X
70	(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)		100	130						X
71	(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)		100	180						X
72	(Operazioni in pregiudizio dei creditori)		150	330						X
73	(Formazione fittizia del capitale)		100	180						X
74	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)		150	330						X
75	(Illecita influenza sull'assemblea)	150	330						X	
76	(Aggiotaggio)	200	500						X	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
77	(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)		200	400	x	x	x	x	x	X
78	(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) Art. 2391 c.c. (<i>Interessi degli amministratori</i>)		200	500						X
79	(Corruzione tra privati)		400	600	x	x	x	x	x	X
80	(Istigazione alla corruzione tra privati)		200	400	x	x	x	x	x	X
81	(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	200	700	x	x	x	x	x	X
82	(Assistenza agli associati)		200	700	x	x	x	x	x	X
83	(Assistenza agli associati)		400	1000	x	x	x	x	x	X
84	(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)		400	1000	x	x	x	x	x	X
85	(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)		400	1000	x	x	x	x	x	X
86	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)		200	700	x	x	x	x	x	X
87	((Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) art. 270 quiquies1		400	1000	x	x	x	x	x	X
88	Condotte con finalità di terrorismo.		200	700	x	x	x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
89	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)		200	700	x	x	x	x	x	X
91	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)		400	1000	x	x	x	x	x	X
92	(Atti di terrorismo nucleare)		200	700	x	x	x	x	x	X
93	(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)		400	1000	x	x	x	x	x	X
94	(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)		200	700	x	x	x	x	x	X
95	(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)		200	700	x	x	x	x	x	X
96	(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	400	1000	x	x	x	x	x	X
97	(Adescamento di minorenni)	25quinqies (Delitti contro la personalità individuale)	300	700						X
98	(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	[Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39,	200	700	x	x	x	x	x	X
99	(Prostituzione minorile)		400	1000	x	x	x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
100	(Pornografia minorile)	art. 3]	300	800	x	x	x	x	x	X
101	(Detenzione di materiale pornografico)		300	800						X
102	(Pornografia virtuale)		200	700	x	x	x	x	x	X
103	(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)		300	800	x	x	x	x	x	X
104	(Tratta di persone)		300	800	x	x	x	x	x	X
105	(Acquisto e alienazione di schiavi)		400	1000	x	x	x	x	x	X
106	(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)		400	1000	x	x	x	x	x	X
107	(Associazione per delinquere)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	400	1000						X
108	(Associazione di tipo mafioso)		400	1000						X
109	(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)		400	1000						X
110	(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)		400	1000						X
111	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)		400	1000						X
112	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)		200	1000						

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
113	(Favoreggiamento personale)		100	500						X
114	(Abuso di informazioni privilegiate)	25sexies (Reati di abuso di mercato)	100	500						X
115	(Manipolazione del mercato)	[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	400	1000						X
116	(Omicidio colposo)	25septies (Reati di omicidio colposo e	400	1000	x	x	x	x	x	X
117	(Omicidio colposo)	lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	1000	1000						
118	(Lesioni personali colpose)	[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	250	500	x	x	x	x	x	X
119	(Ricettazione)	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di	100	250	x	x	x	x	x	

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
120	(Riciclaggio)	denaro, beni o utilità di provenienza illecita,	200	800	x	x	x	x	x	
121	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal	200	800	x	x	x	x	x	
122	(Autoriciclaggio)	D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	400	1000	x	x	x	x	x	
123	ARTICOLO 171 I. 633/41 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	200	800	x	x	x	x	x	X
124	Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)		[Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	100	500	x	x	x	x	X
125	ART. 171 TER L. 633/1941		100	500	x	x	x	x	x	X
126	ART. 171 SEPTIES		100	500	x	x	x	x	x	X
127	ART 171 OCTIES 1.		100	500	x	x	x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
128	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	100	500						X
129	(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)		100	500						
130	(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	25undecies (Reati ambientali)	100	250						
131	(Scarichi sul suolo)	[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	150	250						
132	(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)		200	300						
133	(Scarichi in reti fognarie)		200	300						
134	(Scarichi di sostanze pericolose)									

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
135	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)									
136	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)		200	300						
137	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo)		150	250	x	x	x	x	x	
138	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 5 (Secondo periodo)		150	250						
139	(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11		200	300	x	x	x	x	x	
140	(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13		200	300						
141	(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)		150	250						
142	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a)		150	250						
143	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b)		100	250						
144	(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo)	150	250							

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
145	(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo)		150	250	x	x	x	x	x	
146	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5		200	300						
147	(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo)		150	250						
148	(Bonifica dei siti) Comma 1		100	250						
149	(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2		100	250						
150	(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo)		150	250						
151	(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1		150	250						
152	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1		150	250						
153	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2		300	500						

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
154	(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2		400	800						
155	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1		100	250						
156	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2		100	250						
157	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Commi 1 e 2		150	250						
158	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 4		100	250						

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
159	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1		100	250						
160	(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7		100	500						
161	(Inquinamento doloso provocato da navi)		150	250	x	x	x	x	x	
162	(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2		150	300						
163	(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2		100	250						
164	(Inquinamento ambientale)		150	250	x	x	x	x	x	
165	(Disastro Ambientale)		250	600	x	x	x	x	x	
166	(Delitti colposi contro l'ambiente)		400	800						
167	(Circostanze aggravanti)		200	500						
168	(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)		300	1000						

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
169	(Impiego di lavoratori irregolari). Art. 22 comma 12-bis.	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare)	250	600						X
170	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). Art. 12 c.3	[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012]	100	200	x	x	x	x	x	X
171	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). Art. 12 c.5		400	1000	x	x	x	x	x	X
172	(Razzismo e Xenofobia)	25terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017"	100	200	x	x	x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
173	(Art. 1. Frode in competizioni sportive). (Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.)	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019	200	800	x	x	x	x	x	X
174	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	25quinqüesdecies (Reati tributari)	100	500			x	x	x	X
175	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	100	500			x	x	x	X
176	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizii		100	400			x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
177	(Dichiarazione infedele)		100	500			x	x	x	X
178	(Omessa dichiarazione)		100	300			x	x	x	X
179	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		100	400			x	x	x	X
180	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		1	500			x	x	x	X
181	Occultamento o distruzione di documenti contabili		1	400			x	x	x	X
182	(Indebita compensazione)		1	400			x	x	x	X
183	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte		100	400			x	x	x	X
184	(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)	25sexdecies (Contrabbando) Art. introdotto da	1	400			x	x	x	X
185	Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine.	D.Lgs. 75/2020	100	200			x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
186	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci		100	200			x	x	x	X
187	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.		100	200			x	x	x	X
188	Contrabbando nelle zone extra-doganali.		100	200			x	x	x	X
189	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.		100	200			x	x	x	X
190	Contrabbando nei depositi doganali.		100	200			x	x	x	X
191	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.		100	200			x	x	x	X
192	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti..		100	200			x	x	x	X
193	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.		100	200			x	x	x	X

N.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	Sanzione Pecuniaria		Sanzioni interdittive					Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
			Quote MIN	Quote MAX	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
194	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.		100	200			x	x	x	X
195	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.		100	200			x	x	x	X
196	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.		100	200			x	x	x	X
197	Altri casi di contrabbando.		100	200			x	x	x	X
198	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.		100	200			x	x	x	X
199	Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.		100	200			x	x	x	X
200	Circostanze aggravanti del contrabbando.		100	200			x	x	x	X

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.lgs. 231/01

ALLEGATO 2
CODICE ETICO

Rev	Oggetto	Approvazione	Data
00	Codice Etico ex D.Lgs. 231/01	Consiglio dei Delegati	30.11.2016
01	Aggiornamento a seguito revisione del modello ed integrazione con PTPC	Consiglio dei delegati	29.11.2018
02	Aggiornamento a seguito dell'inserimento dei reati tributari e delle misure anti contagio legate all'emergenza sanitaria Modifica art. Relazione con le Risorse Umane, al punto Doveri di Dipendenti e collaboratori, separazione Codice di comportamento, per creazione 5ALL.	Consiglio dei delegati	17.12.2021

SOMMARIO

1.	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
1.1	<i>Premessa</i>	3
1.2	<i>Definizioni</i>	3
1.3	<i>Il rapporto con gli stakeholder</i>	4
1.4	<i>Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente</i>	4
1.5	<i>I contenuti del Codice Etico</i>	5
1.6	<i>Aggiornamenti del Codice Etico</i>	5
1.7	<i>Principi Fondamentali</i>	5
1.8	<i>Mission</i>	6
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	7
2.1	<i>Relazioni con i Consorziati</i>	7
2.2	<i>Organi dell'Ente</i>	7
2.3	<i>Relazioni con le Risorse Umane</i>	8
2.4	<i>Relazioni con i soggetti esterni</i>	11
2.5	<i>Relazioni con l'utenza</i>	11
2.6	<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>	12
2.7	<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>	12
2.8	<i>Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni</i>	13
2.9	<i>Relazioni con organi di informazione e mass media</i>	13
3.	CONTABILITA' E PREVENZIONE REATI	14
3.1	<i>Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari e tributari</i>	14
3.2	<i>Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale</i>	14
4.	CONFLITTO DI INTERESSI	15
5.	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	16
6.	POLITICA AMBIENTALE	17
7.	INFORMAZIONI E RISERVATEZZA	18
7.1	<i>Riservatezza delle informazioni</i>	18
7.2	<i>Protezione dei dati personali</i>	18
8.	ATTUAZIONE E SANZIONI	19
8.1	<i>Diffusione e attuazione del Codice Etico</i>	19
8.2	<i>Organismo di Vigilanza</i>	19
8.3	<i>Segnalazioni e accertamento delle violazioni</i>	19
8.4	<i>Sanzioni</i>	19

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 *Premessa*

Il presente Codice Etico, approvato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del Codice - individuati negli Organi dell'Ente, nel Collegio dei Revisori legali, nei Dirigenti o in coloro che di fatto gestiscono o dirigono l'Ente ovvero in coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, nonché in tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e nei collaboratori, fornitori, *outsourcer* e consulenti che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente - sono tenuti a rispettare – c.d. soggetti "Destinatari".

Il Codice Etico, in seguito anche "Codice", dell'Ente:

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente rispetto a tutti i soggetti con i quali lo stesso entra in relazione per il conseguimento delle proprie finalità;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali l'Ente abbia aderito o emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza dei Destinatari, affinché:

1. l'attività del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra il Consorzio ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs.n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile - in termini di efficienza od efficacia – non prevista o non ancora formalizzata, l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono al Consorzio lavori, servizi e forniture ad uso dello stesso.

Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento al Consorzio) anche ai soggetti che, eventualmente, sono deputati a rappresentare lo stesso presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana conforma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza.

Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

1.2 *Definizioni*

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- "Codice" indica il presente Codice ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- "Destinatari" significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:

- componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- dirigenti;
- dipendenti, collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Ente;
- tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte in accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione di lavori, servizi e forniture da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- **"Dipendenti"** significa i soggetti che intrattengono con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e gli avventizi, nonché i lavoratori in distacco;
- **"Collaboratori"** significa i soggetti che intrattengono con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile¹, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1.3 Il rapporto con gli stakeholder

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta del Consorzio alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholder*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione dell'Ente e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività consortile.

A tal fine, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori e fornitori;
- ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Consorziati, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli utenti, e più in generale nei confronti della collettività;
- a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei Consorziati, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

1.4 Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità istituzionale favoriscono la valorizzazione del patrimonio consortile, i rapporti con le istituzioni locali, il livello di soddisfazione per i servizi erogati, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

¹ "Art. 409. *Controversie individuali di lavoro.* – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice."

1.5 I contenuti del Codice Etico

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività dell'Ente;
- dai criteri di condotta verso ciascuno stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

1.6 Aggiornamenti del Codice Etico

Con decisione del Consiglio dei Delegati, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

1.7 Principi Fondamentali

Legalità

E' principio fondamentale per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana il rispetto della legge e delle norme del proprio Statuto. Il Consorzio è impegnato nell'assoluto rispetto dei massimi standard etici nella conduzione degli affari.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione consorziale nonché la reputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori.

Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'Ente.

Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'Ente.

Efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati.

Professionalità

I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e

svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun Destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della mission dell'Ente volta a fornire un servizio conforme ai migliori standard di qualità.

Rapporti con la collettività e tutela ambientale

L'Ente nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del consorzio. Pertanto l'Ente ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Dignità ed eguaglianza

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

1.8 Mission

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si occupa della provvista ed adduzione delle acque da destinare ad usi pubblici, della distribuzione irrigua attraverso unità elementari ed impianti di pluvirrigazione, della bonifica idraulica mediante reti di canalizzazione per lo sgrondo delle acque, del risanamento idraulico-agrario di corsi d'acqua e campagne, della tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo e del ripristino ambientale del territorio.

Il Consorzio si impegna a garantire ad utenti ed operatori una rete di servizi moderni ed efficienti al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla prevenzione del territorio e delle comunità dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente utilizzo irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal medesimo e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro rapporti con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali il Consorzio intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

2.1 *Relazioni con i Consorziati*

Il comportamento verso i Consorziati deve:

- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive dell'Ente, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà;
- garantire il rispetto dei valori etici nei quali gli stessi si riconoscono.

La politica del Consorzio è tesa ad assicurare a tutti i Consorziati l'accesso all'informazione sulle attività condotte in condizioni di parità.

Costituisce impegno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai Consorziati con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.

Il Consorzio si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni consortili.

2.2 *Organi dell'Ente*

Il sistema di governo adottato dal Consorzio è conforme alla normativa vigente, volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso una sinergia interattiva dei diversi ruoli di gestione e di indirizzo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile del Consorzio e trasparente nei confronti dell'utenza.

I componenti degli organi consortili devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nel consorzio.

All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'Ente; essi:

- sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni inerenti all'attività consortile di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio;
- non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.

I membri degli organi sono quindi tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento delle finalità del consorzio e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'Ente.

L'Ente adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

2.3 *Relazioni con le Risorse Umane*

Le Risorse Umane costituiscono elemento centrale su cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana basa il perseguimento della propria missione, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Gestione del personale

Nella selezione e nella gestione del personale il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

L'Ente valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte dell'Ente.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna:

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ad operare affinché le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del consorzio in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- a favorire la crescita e il percorso professionale del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, individuali e/ o collettivi secondo le specifiche esigenze del Personale e/o dell'Ente.

Tutela della persona, della sicurezza, della salute

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona, a realizzare, e sottoporre a costante miglioramento, condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, e costrizione psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva - conformemente alle vigenti norme in materia e si pone l'obiettivo di un costante aumento degli standard.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- n) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- o) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- p) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L'attenzione a tutte queste misure risulta ancora più importante in una situazione di emergenza sanitaria in cui il metodo per garantire la salute del lavoratore è l'ideazione e l'applicazione di misure utili a ridurre il rischio contagio. Quindi in aggiunta ad ulteriori presidi di sicurezza da introdurre nel processo produttivo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è opportuno anche considerare metodologie produttive diverse e innovative, in particolare, ove possibile, il ricorso allo smart working.

A questo scopo il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori si preoccupa, in caso di attivazione, di adempiere e dare applicazione alle disposizioni di carattere normativo, regolamentare o contenute in accordi tra le parti sociali che hanno l'obiettivo di disciplinare e/o regolamentare la materia.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana persegue nel continuo metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, nel condurre ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Promuove pertanto programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio nei reparti del Consorzio.

La presenza, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche sono assolutamente incompatibili con detti principi di tutela della salute e di sicurezza e, pertanto, assolutamente vietate, durante le ore di servizio.

Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, al di là di quanto previsto in termini di Doveri delle parti e Divieti dai CCNL in vigore, sono tenuti ad orientare il proprio operato ai

principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con i colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione del medesimo a fini privati.

Ad essi è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e piena collaborazione.

L'Ente, con decisione degli Organi, autorizza la partecipazione del personale ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche che ricoprono motivo di interesse per il Consorzio.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, dovesse comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche potranno farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

In ogni caso si evidenzia la responsabilità personale del comportamento tenuto e delle eventuali dichiarazioni rilasciate.

I principi enunciati sono riportati nei dettagli all'interno dell'Allegato 5 Codice di comportamento ex D.Lgs 231/01, il quale costituisce presupposto per il corretto sviluppo del rapporto di lavoro con il Consorzio di bonifica e pertanto lo stesso è applicabile a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a prescindere dalla categoria di appartenenza (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai).

Beni consortili

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore.

L'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

Uso dei sistemi informatici

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi dell'Ente e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi dell'Ente;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto o alla commissione di reati.

Regali, omaggi e altre utilità

I dipendenti e collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività del Consorzio.

Essi non possono altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui si possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Consorzio.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a utenti e/o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza dell'Ente.

Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, consapevole dell'importanza del coinvolgimento del proprio personale per il miglioramento delle prestazioni e il rispetto delle normative vigenti, provvede a garantire un'adeguata e continua formazione e informazione dello stesso in ottemperanza a disposizioni legislative nazionali e locali, accordi Stato-Regione e pianificazioni aziendali.

2.4 Relazioni con i soggetti esterni

I rapporti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

I Destinatari non sollecitano né accettano per se o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

E' vietato in ogni caso ad ogni dipendente, qualunque sia il suo grado o funzione ricoperta, promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura comunque finalizzati.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

2.5 Relazioni con l'utenza

Uguaglianza e imparzialità

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a soddisfare i propri utenti, ricercando nell'erogazione del servizio una condizione paritetica di efficienza tra gli stessi.

Esso instaura con l'utenza un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e ricerca dell'eccellenza, improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, all'offerta della massima collaborazione.

Comunicazioni

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a comunicare agli utenti tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

Interazione con l'utenza

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a favorire l'interazione con la propria utenza attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'Ente ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tutela la *privacy* dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con l'utenza siano improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché delle relative prassi di settore;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia), ove sia possibile identificare tale violazione nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

2.6 Relazioni con i fornitori di beni e servizi

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.

I rapporti con i fornitori sono orientati:

- a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission dell'Ente, nonché della loro integrità e solidità.

2.7 Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza

Le relazioni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

In particolare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:

- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana influenzi con comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione

delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

2.8 Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

2.9 Relazioni con organi di informazione e mass media

Le comunicazioni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana verso l'esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche dell'ente.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Organi dell'Ente e ai Dirigenti.

Tutto il restante personale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali, nonché giudizi personali sull'Ente ed il suo operato, restando, in caso contrario personalmente responsabile di quanto da lui comunicato.

3. CONTABILITA' E PREVENZIONE REATI

3.1 *Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari e tributari*

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

E' fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

Nello svolgimento delle assemblee dei Consorziati è fatto divieto alterare i *quorum* costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si aspetta da qualsiasi destinatario del presente Codice Etico la massima collaborazione e trasparenza sia nei confronti delle autorità di controllo ma anche nei confronti degli organi interni di controllo, quali Collegio dei revisori e OdV, che devono essere costantemente informati e coinvolti su tutti gli aspetti che potrebbero risultare anomali.

Si aspetta inoltre che l'organizzazione interna, con particolare riferimento alle funzioni maggiormente interessate da attività con effetti su reati tributari, adottino i sistemi di controllo interno previsti dall'organizzazione e promuovano attivamente il miglioramento di tutti i sistemi di controllo interni per impedire la commissione di reati. A questo scopo si impegna a fornire risorse adeguate per mantenere adeguata la competenza del personale interno e appropriato il supporto di consulenti esterni su queste materie.

3.2 *Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale*

L'Ente esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

L'Ente pertanto:

- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

4. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Ente o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio responsabile, il quale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza.

Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie dell'Ente e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei suoi processi, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di settore nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza.

6. POLITICA AMBIENTALE

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad operare nel modo più opportuno e corretto per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio che, in coerenza con la propria mission, ritiene risorsa primaria di mantenimento e sviluppo della propria attività, anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

7. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

7.1 *Riservatezza delle informazioni*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni dell'Ente:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e gestionale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

7.2 *Protezione dei dati personali*

Nello svolgimento delle proprie attività, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tratta dati personali dei Destinatari e di soggetti terzi.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ed esige che i Destinatari si obblighino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne dell'Ente stabilite in conformità alla normativa vigente.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. E' previsto inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato; sono stabilite le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*.

8. ATTUAZIONE E SANZIONI

8.1 *Diffusione e attuazione del Codice Etico*

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e l'affissione in bacheca;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice da parte dei Destinatari;
- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e operativa dell'attività del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, alla sua natura, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

Nei rapporti contrattuali, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, rendendo agli stessi adeguata informativa circa i suoi contenuti.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con l'Ente.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è tenuto:

- a informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;
- a non instaurare, né proseguire, rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, le disposizioni del presente Codice.

8.2 *Organismo di Vigilanza*

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente gli Organi amministrativi spetta all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'Organismo è regolato da apposito Regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, a cui si fa espresso richiamo.

8.3 *Segnalazioni e accertamento delle violazioni*

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite dal modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative a eventuali violazioni del presente Codice.

Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni devono essere preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione, minaccia fisica e/o psicologica, mobbing o penalizzazione.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel presente Codice è condotto dall'Organismo di Vigilanza.

8.4 *Sanzioni*

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dall'Ente attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto

previsto dal "*Sistema Disciplinare*"².

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della Legge 300/70, per quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL e dal Sistema disciplinare aziendale.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Le sanzioni saranno irrogate in conformità con quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti Organi del Consorzio, per quanto individuato dal Sistema disciplinare adottato.

² documento che identifica le sanzioni irrogabili anche nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché di altri soggetti collaboratori (interni ed esterni).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

D.lgs. 231/01

ALLEGATO 3

SISTEMA DISCIPLINARE

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Sistema Disciplinare	Consiglio dei Delegati	30.11.2016
01	Aggiornamento a seguito revisione del modello ed integrazione con PTPC	Consiglio dei delegati	29.11.2018

SOMMARIO

PREMESSA	2
1. DESTINATARI	2
2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI	3
3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	4
4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE.....	5
5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, <i>OUTSOURCERS</i> E <i>PARTNERS</i>	6
6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE.....	6
7. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).....	7

PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 (di seguito Decreto) prevede che i modelli di organizzazione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

Nell'ambito del processo di adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana deve quindi introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Quindi al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha adottato il presente Sistema Disciplinare, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello, integrato con il Piano Anticorruzione e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori.

Con l'accezione "Modello" o "Modello 231" deve intendersi l'insieme organico delle componenti specifiche costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

1. DESTINATARI

Sono destinatari del presente Sistema Disciplinare:

- il personale dipendente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d'inserimento ecc.);
- i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n.231/2001 rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" nonché i soggetti che "esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente.

Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti degli Organi dell'Ente (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa, il Collegio dei Revisori dei Conti).

Tali soggetti possono essere legati al Consorzio sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

In aggiunta ai citati soggetti assume rilevanza la posizione dei membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) i quali, in considerazione dell'attività svolta per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono equiparati ai componenti degli Organi Amministrativi.

- collaboratori esterni e *partner* del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana: si tratta in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura dell'Ente, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un "soggetto apicale" ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:
 - a. tutti coloro che intrattengono per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);
 - b. altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
 - c. i fornitori, gli *outsourcer* e i *partner*.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- 1 inosservanza delle disposizioni previste dal Modello e dal Piano di Prevenzione della Corruzione;
- 2 mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- 3 omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- 4 mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- 5 violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello e del Piano tutti i principi e tutte le regole contenute nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi dell'Ente, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Piano, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- 1 gravità della inosservanza;
- 2 livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- 3 elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- 4 rilevanza degli obblighi violati;
- 5 conseguenza in capo all'Ente;
- 6 eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- 7 circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- 8 interesse personale del soggetto nella violazione della disposizione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il Consorzio e per i dipendenti ed i portatori di interesse del Consorzio stesso;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità. Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

Relativamente alle previsioni della Legge 190/2012, si precisa che la stessa all'art. 1, commi 12, 13 e 14, prevede una responsabilità disciplinare del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione per omessa predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione o per omessa vigilanza.

Il comma 14 dell'art. 1, della già citata Legge, prevede che la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

3.1 Provvedimenti sanzionatori

L'inosservanza da parte del dipendente, delle disposizioni del presente Modello, analogamente a quanto avviene per le norme di legge e il CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri e alle disposizioni di servizio diramate dal Consorzio, può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1) censura scritta, nei seguenti casi:

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e dei protocolli previsti dal modello;
- Inosservanza colposa delle procedure aziendali e/o del sistema di controlli interni effettuati dall'Odv
- Tolleranza di inosservanze colpose o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri collaboratori subordinati ai sensi del Modello, dei protocolli, del sistema dei Controlli interni e delle Procedure aziendali;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o esibizione di documenti da parte dell'Odv, salvo giustificazioni motivate.

2) sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un periodo fino a 3 giorni, o con privazione della retribuzione per un periodo da 4 a 10 giorni, nei seguenti casi:

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure aziendali o del sistema di controlli interni;
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse dai propri sottoposti o da altro personale subordinato ai sensi del Modello, dei Protocolli, del sistema di controlli interni o delle procedure aziendali;

- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
L'importo delle multe sarà devoluto a favore dei lavoratori (es. a una qualsiasi delle istituzioni sociali).

3) licenziamento in tronco e di diritto nei seguenti casi:

- Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:
- Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relativi Protocolli Preventivi, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Infrazione dolosa di procedure aziendali di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso

Ferme restando le fattispecie puntualmente previste dal CCNL per l'applicazione dei predetti provvedimenti disciplinari, quelli disposti in conseguenza dell'inosservanza del Modello e del Piano verranno calibrati in ragione dei criteri di cui al punto precedente.

3.2 Norme procedurali

Le sanzioni più gravi del richiamo verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva di chiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dai comportamenti oggetto di infrazione.

4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

In caso di violazione da parte di componenti degli Organi di quanto prescritto nel Modello adottato dal Consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà dell'accaduto il Collegio dei Revisori legali e l'intero Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.

Analogamente in caso di violazione del Piano, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio dei Revisori legali e l'intero Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.

Lo stesso iter deve essere osservato anche in caso di violazione da parte del Collegio dei Revisori legali.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa, in particolare, in caso di violazioni commesse da parte della Deputazione Amministrativa, la convocazione del Consiglio dei Delegati per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Deputato.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- l'interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno dei soggetti indicati, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze in essa inerenti, il Consiglio dei Delegati dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. il richiamo scritto;
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e o del Piano;
3. la decurtazione degli emolumenti;
4. la revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa.

In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto.

E' quindi demandata al Consiglio dei Delegati l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati - ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti dei componenti la Deputazione Amministrativa e dei membri dell'OdV che per negligenza o imperizia non adempiano costantemente ed efficacemente all'obbligo loro assegnato dalla D.Lgs. n. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, *OUTSOURCERS* E *PARTNERS*

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con il Consorzio, in contrasto con le regole che compongono il Modello e il Piano potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno valutati dall'OdV che, sentito il parere della Deputazione Amministrativa e/o del Responsabile di Settore che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto alla Deputazione Amministrativa.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino all'Ente danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso), sia di immagine.

6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE

In tutti i casi sopra individuati di violazione del Modello e/o del Piano, indipendentemente dalle modalità di accertamento della stessa, l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovranno:

- condurre adeguata istruttoria
- garantire il necessario contraddittorio
- relazionare la Deputazione Amministrativa in ordine ai riscontri emersi, nel formulare proposta di

provvedimento sanzionatorio.

7. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

E' altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano non fondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

D.lgs. 231/01

ALLEGATO 4

FLUSSI INFORMATIVI

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Flussi informativi	Consiglio dei Delegati	17.12.2021

01	Flussi informativi	Consiglio dei Delegati	30.04.2024
----	--------------------	------------------------	------------

SOMMARIO

1. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV.....	4
1.1 <i>PREMESSA E SCOPO</i>	4
1.2 <i>RISCHI REATO</i>	4
1.3 <i>CANALI INFORMATIVI, RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO e TUTELA DEI SEGNALANTI</i>	4
2. FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI.....	5
3. FLUSSI INFORMATIVI STRAORDINARI.....	8

1. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV

1.1 *PREMESSA E SCOPO*

Per favorire un'efficace applicazione e una costante verifica del Modello Organizzativo, una delle componenti essenziali è che l'Ente assicuri flussi informativi strutturati sia nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che dall'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo amministrativo del Consorzio. Oltre all'applicazione dei protocolli in capo alle varie funzioni, è infatti fondamentale che, grazie ad un flusso informativo puntuale e tempestivo, si riesca a far fronte a rischi emergenti e si riesca a concentrare le attività di vigilanza sul Modello, rispetto alle situazioni di volta in volta evidenziate. Lo scopo della presente sezione è quello di definire i flussi informativi a carattere ordinario e straordinario che ciascun destinatario identificato è tenuto a fornire all'OdV, le modalità e i canali di segnalazione.

Per quanto concerne i flussi informativi dall'OdV verso l'Organo amministrativo, si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza redatto nella riunione del 6 dicembre 2016. La presente sezione integra e specifica quanto previsto dal par. 7.8 dello stesso Regolamento

1.2 *RISCHI REATO*

Pare logico che la violazione del presente protocollo da parte dei Destinatari può condurre alla commissione di qualsiasi tipologia di reato applicabile all'organizzazione, senza esclusioni di sorta.

1.3 *CANALI INFORMATIVI, RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO e TUTELA DEI SEGNALANTI*

Per far convergere qualsiasi segnalazione, come definito dal par. 7.9 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, sono a disposizione specifici canali dedicati. Le segnalazioni possono essere inoltrate a:

- Indirizzo di posta elettronica m.lunazzi@lfcommercialisti.it
- Indirizzo di posta tradizionale: Organismo di Vigilanza presso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Viale Europa Unita, 141 – UDINE

Le segnalazioni possono anche essere fatte in forma anonima, anche se per eventuali approfondimenti in capo all'OdV è preferenziale siano riconducibili al segnalatore. Anche in caso di segnalazioni non anonime, l'Organismo è tenuto comunque a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

Risulta di fatto applicabile, come norma complementare al D.Lgs. 231/01, la Legge 30 novembre 2017, n.179 art. 3 che detta "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". In tal caso risulta del tutto applicabile che, per assicurare la riservatezza delle informazioni e la tutela del segnalante, i due canali scelti dall'Ente siano riservati in via esclusiva all'Organismo di Vigilanza, che avrà cura di tenere riservate le informazioni sul segnalatore. Come quanto previsto inoltre dal Codice Disciplinare aziendale, nei confronti del segnalatore l'Ente non può adottare nessuna forma di provvedimento disciplinare a fronte delle segnalazioni stesse.

Le tabelle seguenti identificano espressamente i flussi informativi ordinari e straordinari che devono essere trasmessi all'OdV identificando, per ciascuna famiglia di reati e per ciascuna tipologia di flusso, la periodicità ed il responsabile di fornire le informazioni richieste.

2. FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI

I flussi informativi ordinari sono i flussi che l'Ente, attraverso i responsabili identificati, è tenuto a comunicare con regolarità all'OdV, anche senza eventi particolari rilevati

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
REATI vs. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Relazione sui rapporti con fornitori avviati nel periodo, con particolare riguardo a: - forniture di importo rilevante attivate (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura); - incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura);	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA.
	Relazione sulle richieste e visite ispettive del Collegio dei Revisori Legali	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA
	Relazione sulla gestione/ evoluzione delle cause giudiziali in corso	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Attivazione pratiche per nuove assunzioni; report sullo stato del personale appartenente a categorie protette	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
SICUREZZA SUL LAVORO	Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del RSPP per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	SEMESTRALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	ANNUALE	MEDICO COMPETENTE
	Verbale riunione annuale ex art. 35 d.Lgs 81/2008	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Aggiornamenti del DVR	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Piano formativo in materia di sicurezza	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Report su criticità emerse in materia di sicurezza e relative soluzioni proposte	SEMESTRALE	RSPP DIRETTORE AREA
	Report sulla presenza di eventuali criticità o problematiche riscontrate nelle verifiche di idoneità tecnico professionale (di cui all'articolo 26 d.lgs. 81/2008 comma 1) delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori, servizi, forniture.	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Verbali relativi alle prove di emergenza svolte	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA
REATI AMBIENTALI	Report sulla presenza di <i>eventuali</i> criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	ANNUALE	DIRETTORE AREA TECNICA
	Piano formativo in materia Ambientale redatto in occasione di nuove procedure o di specifiche necessità formative <i>[nota: la formazione ambientale, diversamente da quanto accade per la sicurezza sul lavoro, non è un obbligo di legge ma solo una necessità organizzativa. pertanto non è detto che la formazione ambientale venga ripetuta con cadenza regolare.]</i>	A RICHIESTA O A EVENTO	DIRETTORE AREA TECNICA
	Esiti delle prove di gestione delle emergenze ambientali svolte	ANNUALE	DIRETTORE AREA TECNICA
REATI TRIBUTARI	Relazione generale sull'andamento degli aspetti tributari associati alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	SEMESTRALE	DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Segnalazione elenco C/C attivi e chiusi, elenco asset dismessi o ceduti, corrispondenza tra saldi conto e registrazioni contabili	ANNUALE	DIR. AREA AMMINISTRATIVA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Relazione sull'andamento dell'area da parte dei vari Responsabili di settore ciascuno per settore di competenza fatta alla Direzione Generale	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE
TUTTI I REATI	Evidenza dell'avvenuta diffusione delle informative sull'adozione del modello e del Codice etico. Evidenze delle clausole contrattuali attualmente utilizzate nei confronti dei fornitori e partner o delle informative al personale relative all'adozione del Modello Organizzativo e alla conoscenza delle parti speciali del modello	A RICHIESTA	DIREZIONE GENERALE
	Evidenza dell'avvenuta formazione del personale aziendale in generale sul D.Lgs. 231/01 e nello specifico sui protocolli aziendali per singola funzione.	A RICHIESTA	DIREZIONE GENERALE
	<i>Rendicontazione del Piano formativo effettuato nell'anno, con evidenza di attività attinenti al Modello Organizzativo</i>	ANNUALE	DIREZIONE GENERALE

3. FLUSSI INFORMATIVI STRAORDINARI

In generale i flussi informativi straordinari devono essere attivati nel momento in cui succeda un evento che possa presumere o attestare la realizzazione di un reato e sono di seguito definiti.

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
REATI vs. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Informativa riguardante i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Informativa riguardante le segnalazioni dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Informativa riguardante l'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Relazione su modifiche normative, organizzative e di processo intervenute con significativo impatto sul Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Osservazioni e rilievi del Collegio dei Revisori Legali	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere nei contatti con la P.A. durante il procedimento per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni o licenze	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA TECNICA
	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro, avvio, conduzione, relativi esiti e verbalizzazioni.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Sanzioni in materia fiscale e tributaria	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Contestazioni che la P.A. in genere (compresa la polizia giudiziaria) abbia formalmente inoltrato al Consorzio	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Informativa in ordine alla violazione dei protocolli in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA TECNICA
SICUREZZA SUL LAVORO	Report degli eventuali infortuni occorsi e dei mancati incidenti o di eventuali segnalazioni/ denunce di malattia professionale	AD EVENTO	RSPP DIR. AREA TECNICA
	Modifiche dell'organigramma della sicurezza rilevanti ai fini del modello	AD EVENTO	RSPP DIR. AREA TECNICA
	Copia di eventuali contestazioni disciplinari al personale per violazione delle norme in materia di sicurezza	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della Autorità Competente ed esito delle relative eventuali prescrizioni	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Situazioni di emergenza che comportino modifiche alle procedure aziendali e le eventuali misure d'emergenza adottate, in modo che si possa valutare prontamente l'eventuale esposizione ulteriore dell'azienda a rischi reato.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
REATI AMBIENTALI	Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	DIR. AREA TECNICA
REATI TRIBUTARI	Eventuali situazioni in cui emerge un'incongruenza tra documentazione a supporto fornita ed operazione oggetto di verifica relativamente ad acquisti, alienazioni, conferimenti di incarichi, sottoscrizioni di contratti, che non è stato possibile chiarire con i responsabili di settore o con la direzione.	AD EVENTO	DIRETTORE GENERALE

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Variazioni nell'assegnazione di poteri di firma e di poteri di effettuare operazioni economiche.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Accertamento da parte dell'autorità ispettiva in materia finanziaria e fiscale.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Eventuali situazioni in cui emerge un'incongruenza in fase di controllo periodico sulla conformità delle scritture contabili e gli adempimenti fiscali e contributivi che non è stato possibile chiarire con i responsabili di settore.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Nel caso di violazioni del codice da parte di fornitori che non è stato possibile chiarire tramite ulteriori approfondimenti.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
ALTRI REATI	Fenomeni di data breach o di attacco ai sistemi informatici aziendali	AD EVENTO	DIR. AREA TECNICA



Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 5
CODICE DI COMPORTAMENTO

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Codice di comportamento ex D.Lgs. 231/01 – prima allegato al Codice Etico ex D.Lgs. 231/01	Consiglio dei Delegati	17.12.2021
01	Codice di comportamento ex D.Lgs. 231/01 –	Consiglio dei	30.04.2024

	aggiornamento a seguito del DPR 81/2023	Delegati	
--	---	-----------------	--

SOMMARIO

Art. 1	Ambito di applicazione	3
Art. 2	Principi Generali	4
Art. 3	Regali, compensi e altre utilità	4
Art. 4	Esclusività del rapporto di lavoro	5
Art. 5	Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	5
Art. 6	Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	5
Art. 7	Obbligo di astensione	6
Art. 8	Prevenzione della corruzione	6
Art. 9	Trasparenza e tracciabilità	6
Art. 10	Comportamento nei rapporti privati	6
Art. 11	Comportamento in servizio	7
Art. 11-bis	Utilizzo delle tecnologie informatiche	7
Art. 11-ter	Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media	8
Art. 12	Rapporti con il pubblico	8
Art. 13	Disposizioni particolari per i dirigenti ed il personale direttivo	9
Art. 14	Contratti ed altri atti negoziali	10
Art. 15	Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice	10
Art. 16	Disposizioni finali	11

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente codice di comportamento, formulato nel rispetto dei principi di cui alla determinazione ANAC. 75/2013, costituisce presupposto per il corretto sviluppo del rapporto di lavoro con il Consorzio di bonifica e pertanto lo stesso è applicabile a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a prescindere dalla categoria di appartenenza (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai). La violazione alle disposizioni del presente codice costituisce illecito disciplinare.

Le disposizioni del presente codice, per quanto compatibili, e gli obblighi di condotta in esso contenuti, vengono estesi ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR n. 62/2013, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ad imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore del Consorzio. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze, dei servizi, dei lavori e/o delle forniture il competente settore consortile inserisce nei relativi contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 2 Principi Generali

Il dipendente osserva la legge, il CCNL e i regolamenti consortili prestando la propria opera per il Consorzio con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, lealtà, rispetto, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Consorzio. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni di qualunque tipo.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Il dipendente, nei rapporti con i colleghi, presta la propria opera all'insegna della massima collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze, con l'unico fine di assicurare la migliore azione amministrativa nell'interesse del Consorzio e dei consorziati.

Il dipendente nei rapporti con il pubblico presta la propria opera assicurando la massima disponibilità, educazione e rispetto.

Art. 3 Regali, compensi e altre utilità

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia quale, a titolo esemplificativo, la strenna natalizia.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o in ragione della funzione o ruolo ricoperto nell'organizzazione consortile.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del Direttore Generale per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 50,00 (cinquanta/00), anche sotto forma di sconto, cumulativi annui.

Art. 4 Esclusività del rapporto di lavoro

Al fine di conservare le capacità psicofisiche, assicurare il massimo rendimento e garantire la terzietà e l'assenza di possibili conflitti di interesse, il rapporto di lavoro con il consorzio avviene, ai sensi dell'art. 1 del vigente CCNL per dipendenti dai Consorzi di bonifica, in via esclusiva. Il dipendente, pertanto, non può intraprendere ogni altra attività lavorativa subordinata ovvero altra attività inconciliabile con il principio di esclusività sopra citato (fatto salvo quanto previsto dalla legge nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale e ferme restando le ipotesi di conflitto di interessi e incompatibilità).

E' altresì vietato svolgere attività libero professionale, fermo restando, per quanto attiene i dirigenti, quanto previsto all'art. 34 del C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica 29 marzo 2006 s.m.i.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente per iscritto (di norma entro 15 gg dall'adesione) al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse e le attività che tale adesione possa comportare, possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Il dipendente si astiene dal porre in essere forme di sollecitazione o pressioni al fine di promuovere l'adesione ad associazioni od organizzazioni, né promette a tal fine vantaggi o svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- ovvero se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non

patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o di amministratori del Consorzio.

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7 Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero, per quanto di sua conoscenza, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente al fine di consentire allo stesso le determinazioni del caso.

Nel caso in cui il conflitto di interesse riguardi il dirigente, spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione valutare la situazione e proporre il provvedimento al Presidente.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione di illeciti nell'Ente. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, e presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) oppure all'Organismo di Vigilanza (ODV) eventuali situazioni di illecito nell'Ente di cui sia venuto a conoscenza.

Il destinatario delle segnalazioni adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente divulgata la sua identità, fatta salva la circostanza in cui la predetta conoscenza, nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare che fosse conseguito, sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. La segnalazione è sottratta al diritto all'accesso ai sensi dell'art. 22 L.2141/90 e ss.mm.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Consorzio di bonifica secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'ente consortile per ottenere

utilità o vantaggi che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.

Il dipendente non promette e non assume impegni personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 11 Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini dei vari procedimenti, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione o nel rispetto dei vincoli contrattualmente previsti. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Ente a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di lavoro. Valgono in ogni caso le disposizioni per l'utilizzo degli automezzi approvate con deliberazione n. 068/2015/CO del 30/11/2015.

Il dipendente rispetta scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di divieto di assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope; altresì, segnala al dirigente della struttura a cui risulta assegnato ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto che possa avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro.

Durante l'assenza dal servizio per malattia o infortunio, il dipendente non svolge attività che ritardino il recupero psico-fisico. Il dipendente comunica, anche via mail, con sollecitudine ogni mutamento di residenza o domicilio e l'insorgere di malattia che comporti astensione dal lavoro.

Il dipendente non si allontana, in ogni caso, dal luogo di lavoro per motivi personali o comunque diversi da quelli di servizio, senza avere informato il proprio superiore e senza avere regolarmente timbrato l'uscita dal servizio (per i dipendenti soggetti a tale adempimento).

Il personale è tenuto ad indossare, nelle attività operative, il vestiario e utilizzare i DPI del caso forniti dall'Ente, sia per una più facile identificazione della struttura consortile d'appartenenza al di fuori delle Sedi, sia per il rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 11-bis. Utilizzo delle tecnologie informatiche

L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è vietato per finalità lavorative.

Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

Al dipendente non è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali, salvo casi eccezionali specificatamente autorizzati dal Dirigente.

E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 11-ter. Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificata le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

Fermi restando i casi in cui è previsto dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall' Ente, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, educazione, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente evitando l'utilizzo di tono e linguaggio irrispettoso. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal proprio superiore gerarchico, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, con motivazioni generiche.

Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Il dipendente, salvo il caso in cui sia espressamente incaricato per ragioni di servizio, si astiene dal rendere dichiarazioni pubbliche sul Consorzio ed informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio di appartenenza di richieste di informazione da parte di terzi. In particolar modo non si esprime in modo offensivo nei confronti dell'Ente o che possa nuocere al prestigio, al decoro, all'immagine del Consorzio.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Il dipendente non accede e non divulga documentazione a lui non indirizzata, nemmeno per tutelare interessi legittimi di cui sia portatore, senza aver rispettato le disposizioni normative e regolamentari di accesso agli atti.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti ed il personale direttivo

Il dirigente ed il personale direttivo svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente ed il personale direttivo assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente ed il personale direttivo curano, altresì, che le risorse assegnate al loro ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

Il dirigente ed il personale direttivo curano la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.

Il dirigente ed il personale direttivo curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente ed il personale direttivo assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto dei ruoli rivestiti, delle capacità delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente ed il personale direttivo affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente ed il personale direttivo, con la collaborazione del Capo Settore di riferimento, svolgono la valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.

Il dirigente ed il personale direttivo intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, e lo segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) oppure all'Organismo di Vigilanza (ODV), prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare, se competente, tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

Il dirigente ed il personale direttivo, nei limiti delle loro possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ente.

Il dirigente prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

Il dipendente non conclude, per conto dell'Ente, contratti di appalto, fornitura, servizio, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari).

Nel caso in cui l'Ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, per conto dell'Ente, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Se nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Generale.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali o istruttorie nelle quali sia parte l'Ente, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il dirigente ed il personale direttivo vigilano sull'applicazione del presente Codice.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ente di appartenenza.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni del presente Codice. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Al personale del Consorzio sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Le attività di formazione includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

Art. 16 Disposizioni finali

Il presente codice verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio di bonifica. Per i nuovi rapporti comunque denominati verrà data evidenza sulla lettera di affidamento dell'incarico o sul contratto del link dove poter recuperare il testo integrale del presente Codice.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.lgs. 231/01**

**ALLEGATO 6
ELENCO DOCUMENTI**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	All. 06 Elenco Dei Documenti costituenti il MOG ex D.Lgs 231/01	Consiglio dei Delegati	09.06.2021
01	All. 06 Elenco Dei Documenti costituenti il MOG ex D.Lgs 231/01 – inserimento parti speciali, revisione Risk Assessment	Consiglio dei Delegati	17.12.2021
02	All. 06 Elenco Dei Documenti costituenti il MOG ex D.Lgs 231/01 – inserimento parti speciali, revisione Risk Assessment	Consiglio dei Delegati	30.04.2024

Elenco dei documenti

Fanno parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 i seguenti documenti

Cod.	Nome documento	Rev	Data Rev
0	Parte Generale	02	17.12.2021
Allegato 01	Reati Ex. D.lgs. 231/01	02	30.06.2021
Allegato 02	Codice Etico	02	17.12.2021
Allegato 03	Sistema disciplinare	01	29.11.2018
Allegato 04	Flussi Informativi	01	30.04.2024
Allegato 05	Codice Di Comportamento	01	30.04.2024
Allegato 06	Elenco dei documenti	02	30.04.2024
Allegato 07	Analisi famiglie di reato	01	30.04.2024
	Risk Assessment	01	30.04.2024
PS-01	Parte Speciale - Processi di direzione	00	17.12.2021
PS-02	Parte Speciale - Area amministrativa - sett. Servizio finanziario, programmazione e controllo	00	17.12.2021
PS-03	Parte Speciale - Area amministrativa - sett. Difesa dell'ambiente e tutela del territorio	00	17.12.2021
PS-04	Parte Speciale - Area tecnica settore progettazione	00	17.12.2021
PS-05	Parte Speciale - Area tecnica - settore manutenzione e gestione del territorio	00	17.12.2021
PS-06	Parte Speciale – Area tecnica – settore PNRR – L.178/2022	00	30.04.2024
Allegato alla delibera n. 08/c/23	Regolamento dell'organismo di vigilanza	01	23.02.2023
-	Piano di Prevenzione della Corruzione		22.01.2024